

**O.M.E.G.A.**  
**Orchestra Musica Europea e Gruppi Associata**  
**Associazione Non Riconosciuta**  
Sede Legale: Via Attavante, 5 Firenze 50143  
Codice Fiscale Partita Iva 019 62350979

\* \* \* \* \*

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 20,30 presso i locali del Teatrodante Carlo Monni P.zza Dante, 23 Campi Bisenzio provincia di Firenze, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata "O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati", Codice Fiscale e Partita Iva nr. 01962350979, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima riunione fissata per il giorno 18 ottobre, alle ore 20,30 presso lo stesso luogo ed avente il medesimo ordine del giorno appresso indicato.

Sono presenti i soci: Rosa Maria Freiles, Massimo Nesi, Alan Magnatta, Roberta Fagotti, Paolo Lucarini, Maria Rita Bettini, Piero Sarti, Marcella Sarti. Vincenzo Magnatta. Sono assenti giustificati i soci: Riccardo Pini, Davide Fausto Antonini, Luciano Fiorello.

Sono presenti, per l'Organo di amministrazione: il Presidente Rosa Maria Freiles e i consiglieri, Alan Magnatta e Massimo Nesi. Presiede l'Assemblea il Presidente Rosa Maria Freiles e funge da segretario Roberta Fagotti.

Il Presidente, dopo aver constatato che il numero dei presenti risulta sufficiente per deliberare in seconda convocazione, a norma del penultimo comma dell'art. 8 Statuto

**DICHIARA**

la presente Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le principali ragioni che rendono molto opportuno provvedere alla modifica dello Statuto, sinteticamente riassumibili nell'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Il requisito fondamentale per tale iscrizione è l'inserimento nello Statuto – attraverso la modifica statutaria, che necessariamente passa dall'Assemblea

in sede straordinaria – delle clausole inderogabili o di quelle derogabili previste dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche intervenute (il c.d. ‘Codice del Terzo settore’). L’iscrizione nel Runts, non obbligatoria ma molto opportuna per gli enti senza finalità lucrative come la nostra, consente di partecipare alla quasi totalità dei bandi pubblici e privati (aperti solo ad ETS – Enti del Terzo Settore iscritti al Runts) al fine di ottenere contributi e servizi ‘reali’, quindi, risorse finanziarie e di altro tipo aggiuntive. Inoltre, permette di stipulare – in quanto APS (Associazione di Promozione Sociale) convenzioni con tutte le Amministrazioni pubbliche, e di godere di molte agevolazioni fiscali sul piano sia delle imposte indirette e tributi locali che sul piano delle imposte dirette (Ires) se l’Associazione gestisce direttamente attività commerciali.

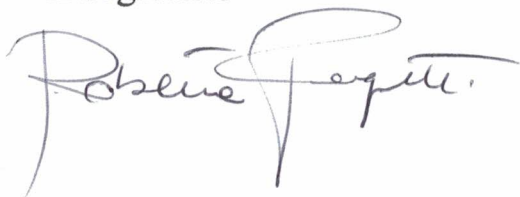
L’Assemblea, dopo la lettura integrale dello Statuto, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all’unanimità approva il nuovo Statuto, così come modificato, articolo per articolo e nel suo complesso.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

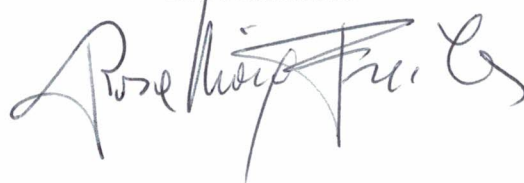
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del presente atto, in regime di esenzione dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82, co. 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 21,15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 26 OTT 2022

al N. 1744 Mod. 3 Vol. ....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

M. FUNZIONARI



Firma su delega del Direttore Provinciale

# **STATUTO**

## **"O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati APS"**

### **ART. 01) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata: "O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati APS", in sigla "OMEGA APS", con sede legale ubicata nel Comune di Firenze (FI)

### **ART. 02) COSTITUZIONE DI SEDI SECONDARIE E TRASFERIMENTO SEDE LEGALE**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di attuare meglio gli scopi sociali, mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Sempre con semplice delibera, il Consiglio Direttivo, può istituire e sopprimere su tutto il territorio Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale, sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

### **ART. 03) DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **ART. 04) SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione si professa apolitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro. Nel rispetto delle Leggi dello Stato, l'Associazione ha lo scopo di valorizzare la socializzazione e promuovere iniziative culturali e ricreative a favore dei propri soci, loro familiari e terzi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- diffondere la cultura musicale e ampliarne la conoscenza, in particolare nel mondo giovanile;

- favorire ed organizzare eventi musicali, saggi, concerti sia in proprio che in collaborazione con enti pubblici e privati ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e ad altre forme d'arte che possano integrare o essere integrate da un aspetto musicale; questo anche partecipando a rassegne e festival e promuovendo scambi culturali con gruppi simili, nazionali ed internazionali;

- collaborare con enti pubblici o privati (associazioni culturali, sportive, di promozione turistica, consorzi o cooperative) che perseguano scopi od attività affini;
- aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- offrire una presenza musicale in manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che la richiedano;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale utilizzando mezzi e procedimenti tecnici ritenuti idonei;
- rivolgere attenzione al settore dell'educazione e della propedeutica musicale per l'infanzia e la gioventù e promuovere tra i giovani una coscienza e una cultura musicale più definite e partecipative.

L'associazione può perseguire finalità educative nel campo musicale organizzando incontri, conferenze, lezioni-concerto e corsi di insegnamento musicale strumentale, vocale o teorico, per giovani ed adulti.

Con delibera del Consiglio direttivo i soci potranno operare perseguendo le finalità presentate ai punti precedenti del presente Statuto, anche attraverso formazioni strumentali (es. trii, quartetti ecc.).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' riconosciuta la possibilità di dare la propria adesione e/o affiliazione, con delibera del Consiglio Direttivo a quelle associazioni, federazioni ed enti riconosciuti e non, che possono favorire il perseguimento dei fini sociali coerentemente con l'Associazione stessa.

## **ART. 05) SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, si iscrivono alla medesima per partecipare alle attività ed ai servizi associativi nell'ambito del perseguimento delle finalità dell'Associazione ed annualmente corrispondono la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori, le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, in sintonia con gli scopi e le finalità di cui all'Art. 4, abbiano giovato

all'Associazione, oltre che con la quota associativa, con donazioni ed intendono partecipare alle attività ed ai servizi offerti dalla Associazione stessa.

Sono Soci Onorari tutti coloro che il Consiglio Direttivo intenderà attribuirgli tale carica, ed in particolare le persone che si siano distinte nel campo della cultura, dell'arte, delle attività pubbliche o dello sport.

Potranno chiedere di essere soci, tutti i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa che, per scritto, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo.

Potranno chiedere di essere soci anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, anche operanti nel medesimo settore, che ne condividono gli scopi associativi, previa domanda di ammissione. Potranno partecipare all'Assemblea, tramite un loro rappresentante, ed avranno diritto ad un solo voto.

Nella domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, dovrà essere indicato:

1) il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza ovvero denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, dati del legale rappresentante;

2) la tipologia di socio che si intende acquisire;

3) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domande presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale; i minorenni possono esercitare il diritto di voto con l'ausilio di detti responsabili.

La domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo – che delibera sulla stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - e potrà essere respinta con motivazione entro 30 giorni dalla presentazione, informando di ciò il richiedente il quale potrà fare ricorso all'Assemblea nei successivi 30 giorni.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo la qualifica di "Socio Ordinario" o "Socio Sostenitore". La delibera dovrà essere annotata nel libro soci.

All'atto dell'ammissione, i soci verseranno la quota sociale, se prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono altresì obbligati alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno, tra gli altri, i seguenti diritti:

a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;

b) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo;

c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo;

d) il diritto di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Il tutto senza limitazione alcuna. Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

#### **ART. 06) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvederà a tale azione in caso di gravi motivi fra cui atti disonorevoli, sconvenienti o dannosi per il buon andamento dell'Associazione; in questo caso, il socio potrà far ricorso all'Assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L'Assemblea deciderà nella prima seduta utile dove aver ascoltato le controdeduzioni dell'escluso;
- d) per decesso del socio.

#### **ART. 07) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Onorario;
- d) l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o obbligatorio per Legge.

Tutte le cariche sociali sono espressamente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

#### **ART. 08) ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri e diritti di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro socio mediante delega scritta e firmata; è ammessa non più di una delega per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio; è ammesso solo un voto per delega; non sono ammessi voti plurimi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un socio nominato dai presenti.

L'Assemblea procederà poi alla nomina di un Segretario, anche non socio.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno di tutti i soci. Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito per la prima convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, presso la sede legale, o altrove, purché in Italia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche a mezzo lettera ordinaria o posta elettronica, inviato a ciascun socio, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli inviti devono essere indicati la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine delle materie da trattare.

L'Assemblea è altresì convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione di almeno 1/3 dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento, devoluzione del patrimonio residuo, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Le deliberazioni adottate dalle assemblee dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando le modalità più opportune.

#### **ART. 09) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e il preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **ART. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tale organo viene istituito attraverso una votazione dell'Assemblea dei Soci. Successivamente alla nomina dei suoi membri, e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, per motivi concernenti le attività dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno tre giorni prima di ciascuna riunione per iscritto, anche a mezzo di lettera ordinaria, posta elettronica o pec.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) deliberare sull'esclusione dei Soci per morosità e per gravi motivi;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti, durante l'attività sociale;
- d) proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- e) redigere la bozza di bilancio di esercizio e di preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) curare l'ordinaria amministrazione e stabilire la quota associativa;
- g) fissare le date delle Assemblee;
- h) deliberare e programmare l'attività dell'Associazione rispettando le finalità dell'Associazione;
- i) avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di esperti e/o di professionisti, anche non soci, prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi nei limiti previsti dalle normative vigenti;
- l) deliberare sulla adesione e/o affiliazione a quelle associazioni, federazioni ed enti, riconosciuti e non, che favoriscono il perseguimento dei medesimi fini sociali con l'Associazione stessa;
- m) attribuire specifici incarichi ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale, che su quello finanziario.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza, anche legale, dell'Associazione, sia nei rapporti interni, che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico dopo quattro assenze consecutive ingiustificate agli incontri programmati.

Nel caso che per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per elezioni suppletive.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda a rinnovo del Consiglio Direttivo.

I consiglieri nominati dall'Assemblea resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

#### **ART. 11) PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione; a lui non spettano poteri di amministrazione, né poteri di altra natura. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La nomina di Presidente Onorario è illimitata nel tempo e si può perdere solo per decesso, per rinuncia e per esclusione a causa di gravi e provati fatti morali e comportamentali umani o professionali. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea che lo ha eletto, su proposta avanzata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 13) PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 14) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitale, direttamente o indirettamente, durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote associative e i contributi volontari degli associati non saranno rimborsabili in nessun caso.

### **ART. 15) BILANCI**

Per quanto attiene all'esercizio economico, del quale si dovrà predisporre il relativo bilancio, l'associazione si atterrà all'anno solare (gennaio-dicembre).

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente ed il preventivo relativo all'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 16) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

### **ART. 17) CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, i Soci si impegnano a non adire altre autorità, compreso quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

### **ART. 18) NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.